

**UOC A.A.G.G. e Legale**

**Il dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 134 del 05/02/2020**

**OGGETTO: Rimborso al dott. G. M. dell'importo di euro 10.325,84 relativo al giudizio della procura rg 2014/01372.**

Esercizi/o 2020 - conto 802020311    Centri/o di costo 102690

- **Importo presente Atto: € 10.325,84**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

**Autorizzazione n°: .**

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOC A.A.G.G. e Legale    Proposta n° DT-1079-2019

**L'estensore**

**Graziano Fronteddu**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Cinzia Bomboni**

**Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale**

**Cinzia Bomboni**

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

*Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale*

- VISTO** il Decreto del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- il Decreto legislativo 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992 n° 421;
- il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n° 288, recante: "Riordino della disciplina degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico";
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto adottato con deliberazione del 14 aprile 2015, n. 232;
- PREMESSO** che in data 15/12/2015 veniva notificato un ricorso al Prof. L. B. C., quale Commissario Straordinario degli I.F.O., un atto da parte della Procura Regionale per il Lazio;
- che in data 06/06/2016 veniva altresì notificato sempre da parte della Procura Regionale per il Lazio un atto di citazione per i fatti ascritti al predetto ricorso al dott. G. M. notificato in data 11/05/2016;
- che il dott. G.M. nella qualità di Direttore Amministrativo degli I.F.O. provvedeva ad incaricare l'Avv. Gian Michele Gentile, quale legale designato per la propria difesa;
- che con sentenza n° 89 del 21/02/2018, la Procura Regionale del Lazio ha escluso ogni responsabilità in seno al predetto Direttore Amministrativo, dott. G. M.;
- CONSIDERATO** che, il predetto Direttore Amministrativo, ha richiesto il rimborso della somma di € 10.325,84 relativamente ai giudizi di che trattasi;
- RITENUTO** opportuno, pertanto, corrispondere al dott. G.M. la somma di euro 10.325,84 per le motivazioni come in premessa indicate;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

ATTESTATO      altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.

### **DETERMINA**

**Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:**

- di rimborsare al dott. G. M., Direttore Amministrativo degli I.F.O., la somma di euro 10.325,84 in ordine alle spese legali sostenute nei giudizi che lo hanno visto coinvolto avanti la Procura Regionale del Lazio;
- che detto importo dovrà essere accreditato alle coordinate bancarie allegate poiché il dipendente in parola è stata collocato a riposo per raggiunti limiti di età;
- di far gravare il suddetto importo sul conto 80.20.20.311

La U.O.C. Risorse Economiche curerà i provvedimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC A.A.G.G. e Legale curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale

**Cinzia Bomboni**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

**AVV. GIAN MICHELE GENTILE**

Studio Legale Associato Mereu - Gentile

via G.G. Belli, 96

00193 - Roma

Part. IVA: 01354481002

Cod. Fiscale: 05090860585

Fattura xml n. FE/85/2019 del 22/07/2019

Intestatario: Dott. M G  
 Indirizzo: V.le TR  
 Cap / Città: Assistenza nei due gradi di giudizio dinanzi alla Corte dei Conti (sez  
 Codice Fiscale: giurisdizionale regionale per il Lazio e sez. 1 giurisdizionale centrale d'appello) rg  
 Pratica: Procura n. 2014/01372/Crea/6747 relativi alla dedotta responsabilità per  
 l'adozione di provvedimenti illegittimi, nell'ambito della procedura per la copertura  
 dell'incarico di sostituzione temporanea del dirigente responsabile della U.O.C. di  
 radiologia e diagnostica per immagini dell'Istituto Regina Elena di Roma.

Oggetto delle prestazioni	Escluse	Imponibili
Competenze per entrambi i gradi di giudizio	0,00	7.000,00
Marche per costituzione	112,00	0,00
<b>Totali:</b>	<b>112,00</b>	<b>7.000,00</b>

Rimborso spese generali (15%):	1.050,00
<b>Totale Competenze:</b>	<b>8.050,00</b>
Cassa prev. (4%):	322,00
<b>Totale imponibile:</b>	<b>8.372,00</b>
I.V.A. (22%):	1.841,84
<b>Spese escluse dall'imponibile:</b>	<b>112,00</b>
<b>Totale euro:</b>	<b>10.325,84</b>

Coordinate per accredito bancario UNICREDIT: IT

**SALDATA**

Ro

Al Direttore Generale degli  
Istituti Fisioterapici Ospitalieri  
Via Elio Chianesi n. 53  
00144, Roma

**IFO DI ROMA**

**26 LUG. 2019**

Prot. Arrivo n. 10407.....

**OGGETTO:** Richiesta rimborso oneri di difesa - Giudizio di responsabilità - Corte dei Conti RG.  
Procura N. 2014/01372/CREA/6747

Egregio Direttore Generale,

come noto sono stato Direttore Amministrativo degli I.F.O. dal 2006 al 2014.

Con atto di citazione in data 11.5.2016 (all. 1), la Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio mi ha citato in giudizio per sentirmi condannare al risarcimento di un asserito danno cagionato all'Ente a seguito della condotta tenuta, unitamente ad altri dirigenti, nella procedura per la copertura dell'incarico di sostituzione temporanea del dirigente responsabile della UOC di Radiologia e Diagnostica per immagini dell'Istituto Regina Elena di Roma.

I fatti risalgono al periodo 2012 - 2015 e, in particolare, la mia responsabilità, sempre secondo la ricostruzione della Procura della Corte dei Conti, sarebbe consistita nell'aver dato parere favorevole, nella mia qualità di Direttore Amministrativo, alle deliberazioni n. 9/2014 e n. 788/2014.

Al fine di difendermi dalle ingiuste accuse sollevate nei miei confronti, ho conferito incarico all'Avvocato Gian Michele Gentile, che mi ha assistito nel relativo giudizio n. 74702 merito - responsabilità, predisponendo la mia difesa scritta e discutendo la causa all'udienza del 19.1.2017.

Con sentenza n. 89/2018 resa in data 19 gennaio 2017/21 febbraio 2018, la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale del Lazio, mi ha assolto da ogni addebito (all. 2).

La sentenza è stata impugnata dalla Procura della Corte dei Conti (all. 3) cosicché si è reso necessario ancora una volta il ricorso alla difesa tecnica, anche in questo caso consistita nell'elaborazione di difese scritte e discussione dinanzi al Collegio.

Ancora una volta, la Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, all'esito del giudizio 53393-IC/A e della discussione avvenuta all'udienza del 20.9.2018, con sentenza n. 384/2018, resa in data 20.9 - 8.10.2018, mi ha assolto da ogni addebito,

✓

respingendo l'appello della Procura (all. 4).

All'esito dei due gradi di giudizio, l'Avvocato Gian Michele Gentile ha emesso fattura n. FE/85/2019 per le competenze professionali maturate per la difesa nei due gradi di giudizio dinanzi alla Corte dei Conti (all. 5).

L'intervenuta definitiva assoluzione fa sorgere il diritto del sottoscritto al rimborso delle spese sostenute. Con la presente, pertanto, chiedo agli Istituti di provvedere al pagamento della somma di euro 10.325,84 che potrà essere corrisposta mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie a me intestate:

IBAN IT78I0200805316001034634012

Certo di un sollecito e soddisfacente riscontro, porgo cordiali saluti.

Allego i seguenti documenti:

- 1) Citazione Procura Corte dei Conti in data 11.5.2016;
- 2) Sentenza Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale del Lazio n. 89/2018;
- 3) Appello Procura Corte dei Conti;
- 4) Sentenza Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 384/2018;
- 5) Fattura Avv. Gian Michele Gentile.

2



Sentenza n.89/2018

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

composta dai magistrati:

Piera MAGGI	Presidente
Eugenio MUSUMECI	Giudice relatore
Marco FRATINI	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n° 74702 del registro di segreteria, proposto dalla PROCURA REGIONALE (in persona del v.p.g. Paolo Crea) presso questa Sezione;

C O N T R O

CAPURSO Lucio Benito, nato a Rimini il 30 luglio 1940 e residente a Roma in via Paolo Frisi n° 44, codice fiscale CPRLBN40L30H294v;

nata ad Iglesias (SU) il 7 ga

tutti e quattro rappresentati e difesi dall'avv. Federico Tedeschini (del foro di Roma), nonché elettivamente domiciliati a Roma in largo Messico n.7 presso lo studio Tedeschini; MG rappresentato e difeso dall'avv. Gian Michele Gentile (del foro di Roma) ed elettivamente domiciliato a Roma in via Giuseppe Gioacchino Belli n° 27 presso lo studio del difensore stesso.

Visti gli atti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 19 gennaio 2017 la Procura Regionale, in persona del v.p.g. dott. Paolo Crea, l'avv. Gentile per il Marianetti e l'avv. Grazia Maria Gaspari (in sostituzione dell'avv. Tedeschini) per gli altri quattro convenuti.

#### F A T T O

1. Con atto di citazione depositato presso questa Sezione il 18 maggio 2016 la Procura regionale ha convenuto in giudizio cinque tra amministratori e dirigenti degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (in



sigla: IFO) di Roma. Nei confronti di tali soggetti è stato domandato il risarcimento del danno erariale asseritamente scaturito da un contenzioso giudiziale, caratterizzato da ben tre sentenze del Consiglio di Stato, il cui oggetto era stata la provvisoria sostituzione nell'incarico di responsabile dell'unità organizzativa complessa (in sigla: U.O.C.) di Radiologia e Diagnostica per immagini dell'istituto Regina Elena: ossia di uno dei due centri ospedalieri che, insieme all'istituto dermatologico San Gallicano, compongono appunto l'IFO.

In particolare, con delibera del direttore generale n° 202 dell'8 marzo 2012 (all. 14.4 della Procura regionale, dalla quale sono stati depositati tutti gli altri allegati che verranno di seguito richiamati), l'IFO aveva confermato per sei mesi il medico MC nell'incarico direttivo della suddetta U.O.C.; e l'estate successiva aveva ulteriormente prorogato la permanenza del C in quella posizione apicale. Tuttavia ambedue quei provvedimenti erano stati impugnati dinanzi al giudice amministrativo da un altro medico dell'IFO, FM S: il cui gravame, avverso un *dictum* di prime cure a lui sfavorevole, era stato poi parzialmente accolto dal Consiglio di Stato (con

sentenza n° 3578/2013: all. 14.1). Siffatta pronuncia aveva perciò indotto l'IFO a rinnovare il procedimento concernente il predetto incarico direttivo, senza però che alla nuova selezione venisse consentita la partecipazione del S. Perciò questi aveva agito in ottemperanza dinanzi al Consiglio di Stato, ottenendo dapprima due provvedimenti cautelari, (all. 14.8 e 14.9) l'uno *inaudita altera parte* e l'altro in sede camerale; e poi, una volta confermato ancora il C nell'incarico per cui era lite, la sentenza n° 3482/2014 (all. 14.13) nuovamente favorevole al S. Il quale, tuttavia, aveva lamentato che neppure quest'ultima pronuncia aveva indotto l'IFO ad emendare (nell'ulteriore procedimento) i vizi da cui erano affetti i precedenti provvedimenti già censurati dal giudice amministrativo; e quindi aveva proposto un ulteriore giudizio di ottemperanza, ottenendo sempre dal Consiglio di Stato un'ennesima pronuncia a lui favorevole (sentenza n° 918/2015: all. 14.19).

**2.** La Procura regionale ha innanzitutto rinvenuto un danno erariale nelle spese legali, complessivamente pari a 15.955,16 euro, che il Consiglio di Stato aveva via via liquidato in favore del S con le varie pronunce fin qui menzionate.

Parte attrice ha altresì domandato il risarcimento di un danno c.d. da disservizio: asseritamente scaturito dalla "... dilatazione dei termini per la copertura dell'incarico in questione, ... [dalla] incertezza che ha caratterizzato la nomina del ... dirigente ..." dell'U.O.C. di Radiologia e Diagnostica per immagini e dalla mancanza "... della figura del dirigente [di quella medesima U.O.C.] nelle more dell'espletamento della procedura" stessa (pag. 8 della citazione). Tale seconda posta di danno è stata commisurata al 20% dell'indennità di risultato rispettivamente percepita, lungo il triennio in cui si era dipanato il contenzioso fin qui descritto, dai convenuti S, C e M; mentre all'identica quota dell'indennità di risultato erogata a quest'ultimo (perché comparativamente più elevata, fra quei tre convenuti) è stato assimilato il parallelo *quantum* di tale capitolo di danno a carico degli altri convenuti C ed A: la cui posizione funzionale non aveva comportato la percezione di quella medesima indennità.

3. Sul piano soggettivo la Procura regionale ha reputato gravemente colpevole la condotta di:

- B, responsabile dell'U.O.C. Risorse umane, la quale all'indomani della su menzionata

sentenza n° 3578/2013 aveva proposto al direttore sanitario M C, nel rinnovare il procedimento annullato dal giudice amministrativo, di integrare il pregresso criterio di cui all'art. 18 del CCNL 1998/2001 per la dirigenza medica con quello di cui all'art. 12 del regolamento aziendale per l'affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali; e così aveva finito con il circoscrivere ai soli medici in servizio presso l'istituto Regina Elena il novero dei partecipanti alla nuova procedura, rimanendovi perciò escluso proprio il S perché in servizio presso l'istituto San Gallicano;

➤ M C, direttore sanitario dell'IFO, la quale aveva avallato i criteri sottesi al procedimento successivo alla sentenza n° 3578/2013 e, inoltre, aveva espresso parere favorevole a due ulteriori delibere (la n° 9 del 16 gennaio 2014, emessa dal direttore generale L BC, e la n° 788 del 3 novembre 2014, a firma del commissario straordinario V FA, in virtù di ciascuna delle quali era stato reiterato il conferimento al C dell'incarico apicale de quo) poi, però, annullate dal Consiglio di Stato in sede di ottemperanza;

- GM, direttore amministrativo dell' IFO, pure autore di un parere favorevole alle su richiamate delibere n° 9/2014 e n°788/2014;
- LBC, direttore generale dell' IFO, che aveva emesso la prima di quelle due delibere;
- VFA, commissario straordinario dell' IFO, che invece era stato firmatario della delibera n°788/2014.

4. Con memoria depositata il 29 dicembre 2016

si è costituita B S, eccependo in via pregiudiziale l' inammissibilità della citazione: perché depositata oltre il termine di centoventi giorni sancito dal terzo periodo del comma 1 dell' art. 5 del D. L. n ° 453/1993, convertito dalla legge n°19/1994.

Nel merito la convenuta ha ricapitolato i fatti di causa, soggiungendo altresì: che persino il commissario *ad acta* Clara Vaccaro, designato in virtù della sentenza n° 918/2015, aveva finito con l'attribuire al Caterino l'incarico in argomento; che nondimeno il S aveva impugnato pure quell'ennesimo conferimento; e che questa volta le sue doglianze erano state disattese dal Consiglio di Stato (con sentenza n° 5885/2015: all.21 Solinas).

Inoltre costei ha ribadito la legittimità del

proprio operato posteriormente alla sentenza n° 3578/2013, consistito nell'applicare il *modus procedendi* di cui al comma 2 dell'art. 18 del CCNL 1998/2001, nonché l'art. 12 del regolamento aziendale: norme che, ad avviso della convenuta, erroneamente erano state trascurate nel procedimento originario; e ha ricordato, altresì, come nella propria nota prot. 1163 del 18 luglio 2013 (all. 14.6) lei avesse esplicitato l'intenzione di conformarsi al giudicato amministrativo. Per altro verso la Solinas ha sostenuto che, nel proporre il nuovo conferimento in favore del C ~~SAIPI~~ (tradottosi nella delibera n° 9/2014), si era limitata a recepire le valutazioni della C; e che costei, a sua volta, opportunamente aveva privilegiato le oncologiche del ~~comitato~~ <sup>Comitato</sup> ~~competenze~~ <sup>medicina</sup> così precorrendo la valutazione del ~~commissario~~ <sup>medico</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~acta~~, infine ~~avvalorata~~ <sup>avvalorata</sup> dal Consiglio di Stato.

La S ha altresì negato il proprio dolo ~~o~~ o colpa grave: avendo ricevuto, all'epoca, il conforto sia delle organizzazioni sindacali, sia di un parere *pro veritate* del medesimo avvocato che aveva difeso l'IFO dinanzi al giudice amministrativo. E ha pure lamentato che l'originario *dictum* di quel giudice sembrava dettato esclusivamente da una carenza di

motivazione nelle scelte operate dal nosocomio romano.

Riguardo al *quantum debeatur* la convenuta ha contestato ambo i capitoli di danno, sottolineando in particolare che quello da disservizio presupporrebbe "... un pregiudizio preciso e concreto" asseritamente non dimostrato *ex adverso* e, comunque, insussistente. Infatti non si era verificata alcuna *vacatio* nella carica di responsabile dell'U.O.C. di Radiologia e Diagnostica per immagini, costantemente ricoperta dal C; e la produttività di quella struttura era addirittura cresciuta, nel triennio pur caratterizzato dal contenzioso tra il S e l' IFO. È stato censurato, infine, l'ipotizzato vincolo di solidarietà tra i convenuti; nonché invocata la riduzione dell'addebito stesso.

5. Con comparsa depositata il 29 dicembre 2016 si è costituita MC: eccependo anche lei l'inammissibilità della citazione, per le medesime ragioni della S.

Nel merito dei fatti di causa la C, la quale aveva assunto servizio presso l' IFO soltanto il 1° giugno 2013, ha sottolineato che, nel rinnovare il procedimento di selezione per cui all'epoca era lite, aveva reputato corretto applicare l'art. 18 comma 2 del CCNL, visto il silenzio del comma 4 di quel

medesimo articolo. E che, inoltre, la predilezione da lei attribuita all'esperienza oncologica dell'incaricando rifletteva sensatamente la specializzazione clinica dell'istituto Regina Elena: come anche il commissario *ad acta* aveva poi confermato ed il Consiglio di Stato infine avallato, con la già menzionata sentenza n° 5885/2015.

Da ultimo, doglianze identiche a quelle della Solinas sono state adottate dalla Cerimele in tema di inesistenza dell'elemento soggettivo, nonché di erroneità nella quantificazione del danno prospettata dalla Procura attrice.

6. Con comparsa depositata il 29 dicembre 2016 si è costituito L B C, anch'egli proponendo la medesima eccezione di inammissibilità della citazione sollevata dalla S.

Nel merito quel convenuto ha addotto argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle della C. E, del pari, ha ricalcato le tesi di ambo le convenute riguardo all'inesistenza dell'elemento soggettivo e alla quantificazione del danno erariale: con l'unico distinguo, a quest'ultimo proposito, riguardo all'incongruità di utilizzare quale parametro un'indennità di risultato da lui mai percepita.

7. Con comparsa depositata il 29 dicembre 2016



si è costituito V F A, proponendo la medesima eccezione di inammissibilità della citazione sollevata dalla S.

Nel merito quegli ha evidenziato di aver rivestito la carica di commissario straordinario dell'IFO per meno di un anno, a cavallo tra il 2014 e il 2015; che era stata la commissione valutatrice a definire i criteri per il conferimento dell'incarico *de quo*, attribuendo preminenza all'esperienza oncologica del nominando; e che lui si era comunque adoperato per rinnovare celermente il procedimento avente ad oggetto quel medesimo incarico.

Assimilabili a quelle del C sono le doglianze in tema di inesistenza dell'elemento soggettivo e di *quantum* del danno erariale: con un ulteriore distinguo, a quest'ultimo proposito, sull'incongruità di far riferimento (per l'indennità di risultato) ad un periodo triennale, ossia ben più ampio di quello in cui l'A aveva rivestito la carica di commissario straordinario dell'IFO.

8. Con comparsa depositata il 29 dicembre 2016 si è costituito G M, ripercorrendo anch'egli le vicende di causa (tra cui l'indicazione delle rappresentanze sindacali presso l'IRE in favore di una designazione interna all'istituto stesso), fino

alla sentenza n° 5885/2015 del Consiglio di Stato: la quale, secondo il convenuto, dimostrerebbe la legittimità sostanziale dell'operato dell'IFO.

Poi il convenuto ha analizzato le motivazioni della sentenza n° 3578/2013, rilevando la difficoltà di interpretarla: perché discostatasi rispetto al principio, corredato dal M stesso con ampi richiami giurisprudenziali, secondo cui la procedura per una sostituzione come quella di specie non avrebbe carattere concorsuale, esaurendosi invece in una scelta essenzialmente fiduciaria tra i candidati potenzialmente idonei. Egli ha sostenuto altresì che, pure nel caso in cui la necessità della sostituzione tragga origine dalla cessazione di un rapporto di lavoro, il relativo incarico risulterebbe circoscritto ad un dirigente della medesima struttura. È stato rilevato anche un contrasto tra le successive pronunce del giudice amministrativo: il quale in sede cautelare aveva considerato corretta l'esecuzione della sentenza n° 3578/2013, salvo che per l'esclusione del So (poi, peraltro, ammesso in via interinale), ed invece con la sentenza n° 3482/2014 aveva attribuito carattere innovativo alla procedura che era sfociata nella delibera n° 9/2014. Legittimo è stato reputato dal M anche il riferimento all'esperienza in

campo oncologico, visto lo specifico ambito di operatività dell'istituto Regina Elena: come il Consiglio di Stato stesso (e, prima di lui, il commissario *ad acta*) aveva finito con il riconoscere con la sentenza n° 5885/2015, in buona misura ripensando il proprio precedente orientamento. Comunque il M ha escluso che, in veste di direttore amministrativo, egli avesse titolo per sindacare l'altrui valutazione tecnica favorevole al C; così come per emendare quello che, a suo dire, costituiva un mero vizio di motivazione e non già una (inesistente) violazione di legge.

Il convenuto ha pure sottolineato che, nella postulazione attorea, la propria colpa grave risulterebbe indimostrata o, al più, basata solo sul parere favorevole riferito all'originaria delibera (la n° 202/2012) di conferimento dell'incarico al Caterino; mentre la Procura regionale non aveva minimamente censurato l'operato delle commissioni che avevano vagliato i *curricula* dei due candidati.

Sul piano quantitativo il M ha lamentato che la misura del danno ascrittogli risulterebbe penalizzante rispetto al (modesto) ruolo da lui concretamente rivestito nella vicenda; che comunque, a suo dire assurdamente, il criterio

prospettato dalla Procura regionale finirebbe con il far lievitare il danno stesso semplicemente in funzione del numero dei relativi responsabili; e che, infine, non vi era stato alcun danno concreto.

9. All'udienza del 19 gennaio 2017 la causa è stata discussa dalle parti, rappresentate: la Procura regionale dal v.p.g. Paolo Crea, il Marianetti dall'avv. Gentile e gli altri convenuti dall'avv. Grazia Maria Gaspari (in sostituzione dell'avv. Tedeschini); e, quindi, è stato trattenuto in decisione.

#### D I R I T T O

10. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di tardività nel deposito della citazione attorea: eccezione che muove da un computo diario asseritamente da riferirsi distintamente a ciascun invitato, cioè che abbia riguardo alla data in cui sia stato rispettivamente notificato l'invito a dedurre.

Invero nel caso di specie la Procura regionale ha emesso un unico invito a dedurre nei confronti di dieci soggetti (allegati 3 - 13): soltanto metà dei quali sono stati poi convenuti nell'odierno giudizio. Peraltro la legittimità di quell'unitaria linea preprocessuale risulta oggi incontestata *inter partes*: ancorché, fatalmente, vi sia stata una distanza anche

di un mese e mezzo tra la notificazione di quell'unico invito all'uno o all'altro destinatario. In particolare è qui sufficiente ricordare come quella notificazione si sia perfezionata per:

- ❖ il M, ossia uno degli odierni convenuti, il 9 gennaio 2016 (all.3);
- ❖ gli altri quattro convenuti, tra il 15 e il 18 dicembre 2015 (allegati 4, 6, 10 e 11);
- ❖ AA, che ha poi visto archiviata la propria posizione, il 1° febbraio 2016 (all.5).

Se dunque il *dies ad quem* entro cui poter agire in giudizio (o meno) venisse ragguagliato distintamente per ciascun invitato, le conseguenti quanto inevitabili discrasie temporali comprimerebbero lo *spatium deliberandi* di centoventi giorni assegnato alla Procura inquirente per vagliare globalmente il caso di specie. E poiché tale valutazione unitaria è idonea a salvaguardare l'interesse di ciascun invitato, risulta inevitabile far decorrere quei centoventi giorni dallo spirare del termine entro cui possa presentare le rispettive deduzioni l'invitato che per ultimo abbia ricevuto la notificazione dell'invito a dedurre: senza che neppure rilevi la circostanza che quell'invitato venga poi convenuto in giudizio (o meno), ché altrimenti il suddetto vaglio

attoreo ne risulterebbe potenzialmente influenzato.

Dunque, nel caso di specie, risulta palese che già in riferimento alla data in cui l'invito è stato notificato all'odierno convenuto M (e, *ad abundantiam*, all'A, poi non citata in giudizio) il complessivo termine di trenta giorni per le deduzioni e di centoventi giorni per la successiva introduzione del giudizio stesso è stato rispettato.

**11.** Nel merito deve reputarsi grave la colpa concernente l'inottemperanza dell'IFO alla sentenza n° 3578/2013.

Infatti l'intento di emendare, negli auspici *in melius* per l'Amministrazione, asseriti vizi delle due delibere annullate da quella pronuncia giudiziale doveva reputarsi condizionato non soltanto all'interesse del soggetto che quell'annullamento aveva domandato (ossia il S), ma anche alle doglianze da questi sollevate: le quali, alla luce di quella sentenza, non riguardavano affatto il mancato rispetto dell'art. 12 del regolamento aziendale per l'affidamento degli incarichi dirigenziali.

Quindi la (non casuale) assenza di censure a quel proposito avrebbe dovuto indurre la S e, dopo di lei, la C a verificare, almeno, che l'osservanza di quella norma regolamentare non si

traducesse in un'automatica esclusione del S dal nuovo procedimento: perché invece, se così fosse stato, era pressoché scontato che quegli, dopo aver esperito ben due gradi di giudizio al fine di ottenere l'annullamento della selezione originaria, impugnasse un eventuale nuovo bando di concorso in quel senso.

Ma v'è di più! Perché alla nota prot. 1163 del 18 luglio 2013 (all. 14.6) indirizzata dalla S alla C, al fine di uniformarsi alla sentenza n° 3578/2013 del Consiglio di Stato, risultava accluso "... l'elenco dei dirigenti medici assegnati all'U.O.C. di Radiologia e Diagnostica per immagini dell'istituto Regina Elena attualmente in servizio". Perciò era ovvio, nonché esplicitamente confermato dall'elenco stesso, che il S non avrebbe potuto partecipare alla nuova selezione: visto che lui lavorava presso l'istituto San Gallicano.

Inoltre era ovvio che adire nuovamente il giudice amministrativo lamentando che l'IFO aveva bandito una nuova procedura a cui, però, al S stesso era *tout court* precluso di partecipare lo avrebbe posto in una palese posizione di favore agli occhi del giudice stesso. Tanto ciò è vero che questi dispose in via cautelare la partecipazione del S a quella procedura, addirittura con decreto

*inaudita altera parte* n° 3434/2013 (all. 14.8), poi confermato con ordinanza n° 3884/2013 (all. 14.9): quest'ultima recante anche una liquidazione di spese di lite per 3.000 euro.

12. Non riveste carattere di gravità, invece, la colpa riferibile all'adozione delle delibere n° 9 del 16 gennaio 2014 e n° 788 del 3 novembre di quello stesso anno. In entrambe l'attribuzione dell'incarico in favore del C e, quindi, a discapito del S risulta incentrata sull'esperienza in campo oncologico che il primo possedeva: esperienza che costituiva un elemento di valutazione innovativo rispetto alla selezione originaria.

Tuttavia il giudice amministrativo, nella sentenza n° 3482/2014, non ha affatto precluso all'IFO di revocare (e quindi, tanto più, di modificare oggettivamente) la procedura stessa, motivatamente. E se anche è vero che la successiva sentenza n° 918/2015 risulta molto netta nel negare qualsiasi *potestas novandi* di quella P.A. rispetto alla procedura di selezione in argomento, è altrettanto vero come con l'ulteriore pronuncia n° 5885/2015 non sia stata attribuita, all'introduzione del criterio dell'esperienza in campo oncologico, valenza innovativa rispetto al giudicato amministrativo.



Va perciò integralmente rigettata la domanda  
attorea contro il M, l'A ed il C.

**13.** In assenza di qualsiasi principio di prova riguardo all'esistenza di un obiettivo disservizio che la complessiva vicenda abbia arrecato all'IFO, nel caso di specie non appare liquidabile, neppure in via equitativa, un danno per quel titolo.

*Ad abundantiam* non è affatto ovvio che gli asseriti profili di disservizio, soprattutto laddove abbiano riguardato la mancata copertura permanente del posto di responsabile dell'U.O.C. oggetto del contendere, siano ascrivibili agli odierni convenuti. Ed oltretutto la citazione è muta riguardo ai motivi che abbiano indotto l'IFO a non espletare le procedure di cui al comma 4 dell'art. 18 del CCNL 1998/2001: pur palesemente applicabili, vista la pregressa cessazione del rapporto di lavoro del dirigente titolare.

**14.** Perciò l'unico danno scaturito dalla condotta gravemente colposa della S e della C, quale scrutinata al precedente paragrafo 11, va identificato nelle spese legali pagate dall'IFO alla controparte vittoriosa in esecuzione dell'ordinanza cautelare n° 3884/2013 (all.14.9). Peraltro, in virtù dei noti accessori rispetto al *quantum* di 3.000 euro liquidato dal giudice, quelle

spese sono lievitate a 4.282,20 euro (all. 14.16).

Tuttavia può esercitarsi, in modesta misura, il potere riduttivo, in considerazione della peculiarità del caso di specie; e, conclusivamente, liquidare all'attualità in 4.000 euro il danno a carico di quelle due convenute, da ripartirsi in parti uguali.

**13.** Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

**14.** Il rigetto della domanda attorea contro gli altri convenuti impone, invece, di liquidare in loro favore le spese di lite: considerando, peraltro, che il C e l'A sono stati (congiuntamente) assistiti dal medesimo difensore.

Appare congruo, in proposito, un importo di 1.000 euro a favore del M e di complessivi 1.500 euro per gli altri due convenuti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando in merito al giudizio n° 74702, accoglie parzialmente la domanda proposta dalla Procura regionale e, per l'effetto:

1) condanna la S e la C a risarcire il danno concernente le spese legali per la mancata ammissione del S alla procedura nuovamente bandita in esecuzione della sentenza n° 3578/2013.

- del Consiglio di Stato, quali liquidate nell'ordinanza cautelare n° 3884/2013, determinando all'attualità tale danno in 2.000 (duemila) euro ognuna, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza;
- 2) rigetta la domanda attorea, per quel medesimo capitolo di danno, nei confronti degli altri tre convenuti;
  - 3) rigetta la domanda attorea, relativamente al capitolo di danno da disservizio, verso tutti i convenuti;
  - 4) liquida le spese di difesa in favore del M in euro 1.000 (mille) ed in favore del C e dell'A complessivamente in euro 1.500 (millecinquecento);
  - 5) pone le spese di giustizia a carico della S e della C, ripartite in parti uguali, complessivamente liquidandole in euro 1.371,57 (milletrecentosettantuno/57).

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 19 gennaio 2017.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Eugenio Musumeci

F.to Piera Maggi)

Depositata in Segreteria il 21 febbraio 2018.

Il Dirigente

F.to Paola Lo Giudice



15870



**PROCURA REGIONALE  
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE  
DELLA CORTE DEI CONTI  
PER LA REGIONE LAZIO**

\*\*\*\*\*

**SEZIONI CENTRALI GIURISDIZIONALI D'APPELLO**

**ATTO DI APPELLO**

del Procuratore Regionale

avverso la sentenza n. 89\2018 del 21.2.2018 della Sezione Giurisdizionale del Lazio, decisa nella camera di consiglio del 19.1.2017, e pubblicata il 21.2.2018, adottata a conclusione del giudizio n. 74702, con l'accoglimento parziale della domanda consistita nella condanna di due dei cinque convenuti (la Dott.ssa S e la Dott.ssa C) al danno per le sole spese legali sostenute e con assoluzione di tutti i convenuti per la domanda concernente il danno disservizio contestato.

Contro

5) Dott  
Via

appellati

1

G

premessi in

## FATTO e DIRITTO

- Il Consiglio di Stato, con nota n. 16032 del 16/07/2014, inviava la Sentenza n. 3482/2014 unitamente agli atti del giudizio concernente la selezione per il conferimento dell'incarico di sostituzione del dirigente responsabile UOC di Radiologia e Diagnostica per Immagini c/o Istituto Regina Elena di Roma;
- il giudizio veniva attivato contro l'IFO –Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Roma- dal dott. Fi, in servizio presso di esso quale responsabile dell'U.O.S.D.- "Radiologia e Diagnostica per Immagini" dell'Istituto S. Gallicano,
- con ricorso al Tar per il Lazio avverso la deliberazione n. 202 dell'8 marzo 2012 con la quale si confermava nell'incarico il dott. Mauro C (già in sostituzione temporanea del titolare in quiescenza) per un periodo di sei mesi, e avverso la deliberazione n. 3456 del 18 luglio 2012 con la quale si concedeva a quest'ultimo un'ulteriore proroga;
- il giudice di prime cure riteneva corretto sia l'operato dell'Amministrazione che della Commissione, pertanto il dott. S presentava appello al Consiglio di Stato che con sentenza. N. 03578/2013 annullava la procedura selettiva a cui aveva partecipato, disponendo la sua rinnovazione;
- la selezione in questione, come si vedrà, veniva ripetuta per **tre volte** e con altrettante pronunce il Consiglio di Stato, su ricorso per ottemperanza di S, obbligava l'Amministrazione al ripristino della **prima** selezione emendata dai vizi che l'avevano resa illegittima;
- difatti, l'IFO, pur asserendo formalmente di mettere in pratica la decisione del giudice, in realtà ricorreva a procedure che, di volta in volta, differivano tra loro sia per la normativa di riferimento sia nella composizione della Commissione che valutava i titoli e i C.V. dei partecipanti;
- per la prima selezione, attivata nel mese di gennaio 2012, l'Amministrazione faceva ricorso al procedimento previsto dall'art. 18 C.C.N.L. 1998/2001; mentre la Commissione, ai fini della valutazione dei titoli e dei C.V. dei concorrenti, faceva riferimento, formalmente, agli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 484/1997, ma di fatto applicava soltanto alcuni criteri previsti dall'articolo 8;

- alla nuova procedura, attivata il 26 agosto 2013, il Solivetti non veniva invitato e quindi, con suo ulteriore ricorso, il Consiglio di Stato, prima con decreto monocratico n. 3434 del 9 settembre 2013, e poi con ordinanza cautelare n. 3884 del 9 ottobre 2013, sospendeva la nuova selezione disponendo che lo stesso fosse ammesso a parteciparvi così come aveva partecipato alla prima;
- la nuova selezione differiva dalla precedente in quanto l'Amministrazione applicava, questa volta, l'art. 12 del Regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 786/2010 che prevede che nei casi di incarichi provvisori "*l'incarico sia affidato ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8/6/2000 dal Direttore Generale ad altro dirigente in possesso dei requisiti previsti dal CCNL su motivata proposta del Direttore Sanitario aziendale e previa valutazione dei curricula prodotti dai dirigenti interessati*". All'esito, con deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2014, si affidava l'incarico nuovamente al dott. Caterino;
- il Consiglio di Stato, su ricorso per ottemperanza del dott. S, con sentenza n. 3482 del 19/06/2014, annullava la deliberazione suddetta obbligando l'Amministrazione a riattivare nuovamente la procedura, secondo i criteri richiamati per la prima selezione;
- nonostante la pronuncia del giudice, l'Amministrazione, con deliberazione n. 577 del 25 luglio 2014, attivava per la terza volta la selezione, asseritamente in esecuzione della ridetta sentenza, ma sostanzialmente con procedura diversa da quella a cui il giudice la obbligava;
- infatti, anziché rinnovare quella originaria emendata dei vizi di legittimità, l'IFO procedeva ad altra ulteriore selezione, volta a reperire questa volta, non un direttore di U.O.C. di radiodiagnostica per immagini, come previsto in organico, ma un direttore radiologo "oncologo", figura professionale, tra l'altro, non esplicitamente prevista dalla disciplina sanitaria di settore (con ciò favorendo il dott. C che aveva esperienza nel settore oncologico);
- il S, allora, chiedeva la declaratoria di nullità di tutti gli atti relativi alla rinnovata selezione e con sentenza n. 918/2015, il Consiglio di Stato, in accoglimento del nuovo ricorso, dichiarava nulli tutti gli atti impugnati, dai quali emergeva chiaramente l'intendimento dell'Amministrazione di aggirare la decisione del giudice, il quale disponeva, ancora una volta, la riattivazione della procedura selettiva (la prima) di cui alla lettera-invito del 25 gennaio 2012;

- in ottemperanza delle tre sentenze del Consiglio di Stato, l'Amministrazione ha liquidato le seguenti spese legali al Dott. Si: E. 4.377,36 con la Determinazione n. 304 del 10/9/2014; E. 4.282,20 con la Determinazione n. 435 del 14 novembre 2013; E. 7.295,60 con la delibera n. 261 del 28 aprile 2015.

Da quanto premesso, apparendo la sussistenza di un danno per l'erario di euro 15.955,16 pari alla somma delle liquidazioni in favore del S stabilite dai provvedimenti testé indicati, da addebitare a coloro i quali hanno attivato e/o disposto e/o comunque consentito che la procedura concorsuale si replicasse per tre volte in modo elusivo delle decisioni del giudice amministrativo, questa Procura provvedeva a disporre la citazione in giudizio nei confronti dei dirigenti che avevano adottato gli atti che, con comportamento reiterato nel tempo, avevano adottato atti e decisioni non conformi né coerenti alla pronuncia del giudice amministrativo.

Quanto al requisito soggettivo, la Procura ha contestato quantomeno il dolo eventuale e comunque la colpa grave, considerata la persistenza con cui il procedimento selettivo è stato reiterato, e l'introduzione di requisiti parametrati sull'esperienza del candidato poi selezionato, che denotavano piena coscienza e consapevolezza delle azioni intraprese.

A seguito della sentenza n. 3578\2013 del Consiglio di Stato che aveva accolto l'appello del Dott. S, in apparente esecuzione della decisione, il direttore UOC delle risorse umane, dott.ssa B S, con nota n. 1163 del 18.7.2013, scriveva al direttore sanitario dell'azienda, Dott.ssa M C, proponendo di procedere all'assegnazione dell'incarico, oltreché con i criteri della selezione annullata, anche ai sensi dell'art. 12 del regolamento aziendale n. 786 del 7 .10.2010, a mente del quale l'incarico si sarebbe potuto affidare ad altro dirigente della "medesima" struttura (e non esterno alla stessa, come era per il Dott. S che prestava servizio nell'Istituto San Gallicano e non nell'Istituto Regina Elena).

Alla nota era allegato l'elenco dei possibili aspiranti alla selezione e per effetto di detta soluzione il dott. S NON risultava inserito in elenco e, quindi, era di nuovo escluso dalla procedura.



La dott.ssa C, perciò, provvedeva con nota n. 1709 del 26.8.2013 a diramare gli inviti ai soggetti menzionati nel predetto elenco. Seguiva l'ulteriore ricorso del dott. Si, sopra indicato, che sospendeva la procedura e imponeva all'amministrazione di procedere alla valutazione anche tenendo conto della sua posizione.

Con nota n. 2825 del 27.12.2013 la Dott.ssa C relazionava al Prof. C direttore generale, circa gli esiti della procedura, evidenziando che alla procedura selettiva avevano partecipato solo il dott. Ca e il dott. Si, nonché i criteri di selezione dalla stessa ritenuti più adeguati al ruolo, che erano individuati, con ulteriore novità rispetto alle precedenti selezioni, nell'esperienza in campo oncologico come ulteriore requisito della specializzazione in radiologia.

La dott.ssa C concludeva, quindi, di affidare l'incarico al dott. C, come poi in effetti avvenuto per effetto della delibera n. 9 del 16.1.2014, firmata dal direttore generale, Prof. C, con il parere favorevole della C, e del direttore amministrativo, Giorgio M, su proposta della dott.ssa S.

Il Consiglio di Stato, su ennesimo ricorso del dott. Si, con sentenza n. 3482 del 2014, annullava la delibera n. 9 citata con gli atti connessi e nominava il Prefetto di Roma commissario ad acta nel caso di ulteriore inerzia o inadempimento dell'amministrazione.

Per l'esecuzione di tale ultima sentenza è stata adottata la deliberazione n. 577 del 25 luglio 2014, che confermava la composizione della commissione valutativa a suo tempo nominata (dott.ssa C, dott.ssa BS, Prof. G B) ma poi modificata dalla delibera n. 644 del 25.9.2014 per effetto delle dimissioni presentate dalla Cee dalla S, sostituite dal Prof. R De M M e dalla Dott.ssa L A. Con ulteriore delibera n. 717 del 14.10.2014, a seguito delle dimissioni dell'A, è stato nominato il Prof. P

La commissione così da ultimo costituita ha individuato il Dott. Co quale candidato con il maggior punteggio. Perciò con delibera n. 788 del 3.11.2014, firmata dal Commissario straordinario dott. V F A con i pareri favorevoli del direttore sanitario, C, e del direttore amministrativo G M, l'incarico è stato nuovamente conferito al dott. C.

Con sentenza n. 918 del 24.2.2015 il Consiglio di Stato, per la terza volta, ha nuovamente annullato la nomina del dott. Co, non mancando di sottolineare come la terza procedura, aveva introdotto il requisito del possesso della specifica esperienza professionale in campo oncologico non previsto dall' originaria procedura che doveva essere rinnovata.

Con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, oltre al danno dovuto all'aggravio di spese legali, è stato contestato anche il danno da disservizio causato all'Amministrazione < *in considerazione del notevole dispendio di risorse non solo economiche, ma anche professionali e umane, distolte dalle altre ed ordinarie incombenze professionali, in contrasto con il principio di buon andamento che deve caratterizzare l'operato di ogni amministrazione, ed in particolare di quella che opera in un settore rilevante e delicato come quello sanitario. Ciò anche per la dilatazione dei termini per la copertura dell'incarico in questione, dell'incertezza che ha caratterizzato la nomina del suo dirigente, e per la vacatio della figura del dirigente nelle more dell'espletamento della procedura, rendendo il servizio offerto agli utenti carente di quella guida dirigenziale che un incarico di quella delicatezza avrebbe imposto.*>.

Si tratta di un danno riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte nei casi in cui oltre al danno patrimoniale direttamente incidente sulle finanze o sul patrimonio dell'amministrazione danneggiata.

Come nel caso del rimborso di spese legali e di giudizio sopra contestate, sia ravvisabile nella situazione, come in quella di specie, non solo la devianza delle funzioni istituzionali di vertice, ma anche il mancato conseguimento della legalità, dell'efficienza e dell'economicità, che rappresentano i parametri normativi del corretto agire pubblico.

Per tale voce di danno, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. per tutte, Corte conti, Sez. Ve, 20 aprile 2015 n. 63) che la parametra sulla retribuzione complessiva lorda, o sull'indennità di risultato percepita dal presunto responsabile, la Procura, ha ritenuto equo addebitare ad ogni presunto responsabile la quota del venti per cento della retribuzione annua lorda percepita nel triennio in cui la procedura selettiva in questione si è svolta.

Nel giudizio di primo grado la Procura ha preliminarmente rilevato < che l'art. 18 del CCNL vigente all'epoca dei fatti, prevedeva (comma 1) la "sostituzione" del direttore del dipartimento assente per <ferie o malattia o altro impedimento>. Per tali ipotesi, il comma due della medesima norma prevedeva la sostituzione con altro dirigente della "medesima" struttura. Il comma 4, invece, dettava la disciplina per l'assenza < determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro> disponendo che la sostituzione fosse consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure previste dal DPR 483 e 484/1997, senza alcun riferimento alla necessità che la sostituzione fosse fatta con personale della medesima struttura. Come risulta dalla nota n. 354334 del 18.3.2015 degli IFO, e da tutti gli atti di causa, la procedura di sostituzione è stata attivata per la prima volta per la "quiescenza" del capo dipartimento, e quindi la procedura era da inquadrare nel comma 4 dell'art. 18 che, come appena rilevato, faceva riferimento a procedure selettive, che non erano vincolate al solo personale operante nella medesima struttura in cui si era verificata la momentanea assenza del titolare. In ogni caso, la procedura in argomento, è stata avviata con la nota n. 350 del 25.1.2012, a firma della Dott.ssa A, Direttore Sanitario, che era estesa non solo al personale del Regina Elena ma anche a quello del San Gallicano, in cui operava il Dott. S.

Il provvedimento richiamava l'art. 18 senza indicare il comma di riferimento, ma, comunque, operava una scelta, quantomeno di fatto, sul comma quattro, sia perché non menzionava in alcuna parte del testo la necessità che la sostituzione fosse fatta con dirigenti della "medesima" struttura, sia perché, come detto, si trattava di una sostituzione per "quiescenza" e non di altri casi di sostituzione temporanei. In ogni caso, la sentenza n. 3578/2013 del Consiglio di Stato, rigettando espressamente l'eccezione degli IFO secondo cui la commissione non era tenuta alla rigida osservanza del Dlgs n.484/1997 e la sostituzione era caratterizzata da scelta fiduciaria, evidenziava che < in effetti gli IFO, come emerge dagli atti, non hanno inteso incentrare sul solo direttore generale la nomina del sostituto temporaneo del Direttore dell' UOC del Regina Elena e quindi ricorrere ad una scelta meramente fiduciaria e discrezionale, bensì hanno preferito, autolimitando la propria autonomia, attivare una procedura paraconcorsuale che non poteva che essere volta a selezionare il candidato che risultasse il più idoneo sulla base della oggettiva comparazione dei curriculum.>.

Il giudice amministrativo, in definitiva, articolava ulteriormente la propria motivazione nel senso che nella specie si trattasse di una procedura selettiva "che non poteva essere caratterizzata da scelta di tipo fiduciario, anche per il solo fatto che, in questo caso, non avrebbe avuto senso la nomina di una commissione di valutazione".

Disponeva, quindi, < la rinnovazione, con la massima sollecitudine, della selezione oggetto della presente controversia.> (e non di altra - n.d.r.). Alla luce di quanto preliminarmente premesso, si rileva, quindi, che le censure formulate in sede di controdeduzione all'invito (relative alla scelta fiduciaria e all'inesistenza di una procedura concorsuale), sono state espressamente superate già nel primo giudizio di merito, con decisione che sul punto era, ed è, passata in giudicato; e in ogni caso, il ricorso al modello dell' art. 18, comma 4, del CCNL escludeva in radice che si potesse fare riferimento alla scelta fiduciaria invece prevista, per casi diversi dalla quiescenza, dal primo comma. >.

Ha ulteriormente precisato che il giudizio < non è finalizzato a sindacare il "risultato" raggiunto dall'amministrazione, ossia la nomina del Dott. C. Ma è stato rivolto a verificare se le modalità con cui è stato raggiunto il risultato siano state conformi alla legge. Ed in primo luogo al dovere dell'amministrazione di dare esecuzione al giudicato, in modo pronto e non elusivo. Al riguardo deve ribadirsi che il dovere di conformazione al giudicato amministrativo da sempre presente nell'ordinamento è stato da ultimo confermato dall' art. 112 del D.Lgs 2.7.2010 n. 104 (noto come Codice del Processo amministrativo) secondo cui < i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti>. Né può essere accettata l'argomentazione delle difese secondo cui il primo giudicato, nel chiedere la rinnovazione della procedura concorsuale, non aveva specificato, a differenza dei giudizi successivi, che fosse necessario rinnovare la "medesima" procedura. Tanto perché, anche se si volesse disquisire sulla razionalità del rinnovo di una procedura concorsuale che non fosse sovrapponibile a quella rinnovata, il comma 5 del citato art. 112 prevede che il ricorso di ottemperanza < può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza>. Eventuali dubbi sulla portata della decisione del giudice, quindi, si sarebbero potuti e dovuti chiarire da subito nell'ambito del primo giudizio di ottemperanza.

E, continuando, sanciva: < In ogni caso, dalla motivazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3578/2013 era chiaro e palese che gli IFO avrebbero dovuto rinnovare la procedura chiamandovi tutte le persone che vi avevano partecipato e certamente non era consentita l'esclusione del Dott. S, una volta che l'amministrazione aveva (giustamente, per quanto sopra rilevato dalla casistica dell'art. 18 CCNL) deciso di avviare la prima procedura di sostituzione chiamandovi a partecipare anche il Dott. S. Invece, l'amministrazione ha dapprima rinnovato la procedura facendo applicazione della norma regolamentare (peraltro già esistente al momento della prima procedura e non applicata) che escludeva la partecipazione del Dott. S poi dovendola rinnovare nuovamente, ha introdotto il requisito della specializzazione oncologica, anch'essa non prevista nella prima procedura. La menzionata sentenza n. 3578/2013, peraltro, non costituiva alcun diritto al Dott. S ad essere nominato nell'incarico avendo avuto cura di precisare che < la rinnovazione della procedura costituisce di per sé già piena soddisfazione della pretesa dedotta dal dott. S>, contestualmente dichiarando inaccoglibile la sua richiesta di risarcimento dei danni. >.

L'atto di citazione in primo grado, tra l'altro, evidenziava che <Appare, pertanto, in palese elusione del giudicato il provvedimento n. 1163 del 18.7.2013, a firma della Dott.ssa S che notiziando la Dott.ssa C, direttore sanitario, sulla necessità di rinnovare la procedura concorsuale per eseguire la più volte menzionata decisione n. 3578/2013, introduceva il requisito previsto dall'art. 12 del regolamento aziendale sugli incarichi provvisori approvato con deliberazione n. 786 del 7.10.2010 e allegava l'elenco dei dirigenti da chiamare alla selezione in cui NON compariva il nome del Dott. S. Non appare logicamente argomentabile che, nel "rinnovare" la procedura selettiva dichiarando di voler dare esecuzione alla richiamata sentenza n. 3578/2013, non si inviti proprio il ricorrente vittorioso che era il destinatario degli effetti di quella sentenza. Né appare pertinente la giustificazione fornita dagli IFO con la nota n. 354334 del 18.3.2015, a firma del commissario straordinario V F A, che tenta di giustificare l'operato dei propri dirigenti, affermando che nella prima rinnovazione della procedura, applicandosi l'art. 18, comma 4 cit., che nulla prevede in merito alla procedura da seguire, l'Ente < ha ritenuto di seguire la stessa procedura dei casi

di "assenza per ferie o malattia o altro impedimento" del titolare, indicata al comma 2 del predetto art.18....., laddove si stabilisce che l'incarico sia affidato "ad altro dirigente della struttura medesima"..>. E ciò per l'assorbente circostanza di fatto che l'avvio della prima procedura con la nota n. 350/2012, a firma della Dott.ssa A, direttore sanitario, menzionava genericamente l'art. 18, senza indicare alcuno specifico comma; e che la motivazione della ridetta sentenza n. 3578/2013, nel passo sopra richiamato, puntualizzava, in definitiva, proprio che l'amministrazione, avendo invitato il Dott. S, che NON operava nella medesima struttura del dirigente da sostituire, aveva inteso escludere l'applicazione dell'art.18, comma 2. In ogni caso, la detta sentenza ribadiva la necessità che la procedura fosse rinnovata e che detta rinnovazione fosse idonea a soddisfare l'interesse del Dott. S. Come si possa, a questo punto, anche solo ipotizzare che la rinnovazione della procedura potesse avvenire senza invitare il Dott. S, appare francamente non comprensibile. Quest' ultimo ha dovuto rivolgersi nuovamente al giudice amministrativo che, dapprima con il decreto presidenziale n. 3434/2013 e successivamente in sede di ottemperanza con ordinanza n. 6686/2013, ha dovuto ordinare che alla seconda procedura fosse invitato il Dott. S, prendendo atto della sua immotivata esclusione e dell'elusione del giudicato. >.

Ma ciò non è stato ancora sufficiente a chiudere correttamente la procedura selettiva in quanto la Dott.ssa C, direttore sanitario, scrivendo al direttore generale, Prof. C, con nota n. 2825 del 27.12.2013, nel fare la proposta di conferimento dell'incarico provvisorio di direzione dell'Unità Operativa Complessa Radiologica e Diagnostica per Immagini dell'Istituto Regina Elena, e dopo essersi richiamata all'art. 18 del CCNL e all'art. 12 del regolamento cit. n. 786/2010, introduceva tra gli elementi determinanti per la scelta, < l'esperienza professionale specifica documentata con casistica in ambiente oncologico, produzione scientifica in materia oncologica >.

Elementi, questi, ancora una volta novativi rispetto alla prima procedura selettiva azionata e da rinnovare per ordine del giudice amministrativo. Sulla base di detto ultimo provvedimento e constatando che tra i due dirigenti titolati all'incarico di specie vi erano solo i dott.ri C e S, concludeva che solo il primo (dott. C) aveva i requisiti per essere nominato. Pertanto con deliberazione n. 9 del 16.1.2014, a firma del Prof C su proposta della Dott.ssa S, e con i pareri favorevoli del direttore sanitario, C, e di quello amministrativo, M, è stato assegnato nuovamente l'incarico al Dott. C.

G

Di qui l'ennesimo ricorso del dott. Si, e l'annullamento, per violazione del giudicato, della suddetta delibera n. 9/2014 con sentenza n. 3482/14 del 8.7.2014; la nomina di una nuova commissione di valutazione che, dopo le vicende sopra richiamate, sarà definitivamente composta dai Prof.ri De M – già presente nella prima commissione n.d.r. - , Be P, che sceglierà ancora una volta il Dott. C con nomina che verrà recepita nella delibera del Commissario straordinario, Dott. A, n. 788\2014, con i pareri favorevoli del direttore sanitario, C e del direttore amministrativo, M.

Dopo la appena menzionata sentenza n. 3578 e del dovere di eseguirla, le condotte dei restanti convenuti, per quanto sopra rilevato, se non affette da dolo intenzionale, sono certamente caratterizzate da colpa grave se non addirittura da dolo eventuale, per avere quantomeno accettato il rischio della reiterazione della procedura selettiva.

Si allude al comportamento della dott.ssa S che ha inteso reiterare la procedura annullata dal Consiglio di Stato non invitando proprio il dott. S, ricorrente vittorioso.

Parimenti di tale comportamento palesemente irrazionale e in aperta violazione del giudicato amministrativo si sono resi responsabili la dott.ssa C, direttore sanitario, che ha dapprima condiviso il requisito proposto dalla S di restringere la procedura in base al regolamento aziendale n. 786/2010 e poi ancora eluso il giudicato introducendo il requisito dell'esperienza in campo oncologico; il Prof. C, per l'adozione della delibera n. 9\2014, su proposta della S e con i pareri favorevoli della C e del Mi, evidenziando che il C e il M dovevano essere già a conoscenza della vicenda in quanto avevano rispettivamente adottato la delibera n.202\2012 e reso il parere favorevole amministrativo.

E dopo l'ennesimo ricorso per ottemperanza deciso con sentenza n. 3482\2014 il dott. A, commissario straordinario, adottava la delibera n. 788/2014, con i pareri favorevoli della C e del Mi, che veniva ancora una volta annullata dal giudice amministrativo con sentenza n. 918/2015, per violazione del giudicato e per errori commessi dall'amministrazione.

Tutti i menzionati dirigenti potevano e dovevano rendersi conto, anche in ragione del livello professionale, del ruolo svolto nell'amministrazione e anche solo in applicazione delle regole nascenti dal senso comune, che l'esclusione del Dott. S dalla reiterazione della procedura selettiva, l'introduzione di requisiti non previsti nella prima procedura, la rinnovazione di una procedura selettiva non conforme alla decisione del giudice, non solo era palesemente irragionevole, ma anche in palese violazione di legge.

Peraltro come evidenziato dal Consiglio di stato nella sentenza n. 918/2015, all'ennesima rinnovazione della procedura, con motivazione che questa Procura pienamente condivide < ..sarà ora necessario ancora una volta rinnovare la procedura secondo le regole e le indicazioni poste da questa sezione, con ulteriori dilazioni dei termini per la legittima copertura dell'incarico, e con altro spreco di risorse economiche e finanziarie, materiali e organizzative, professionali e umane che ben poteva essere evitato ..>.

Quanto alla quantificazione del danno e al suo riparto, l'atto introduttivo ha precisato che la somma di E. 4.282,20, liquidate dalla determinazione n. 435/2013 sulla base dell'ordinanza n. 3884/2013 resa in sede di ottemperanza alla sentenza n. 3578/2013 cit., è scaturita dal rinnovo della procedura attivata il 26.8.2013 senza il coinvolgimento del dott. Solivetti.

Si tratta della procedura sopra meglio illustrata avviata dalla S richiamandosi al regolamento aziendale approvato con delibera n. 786/2010.

Si tratta, quindi, di una posta di danno che trae origine immediata e diretta dalle condotte imputabili alla S e alla C.

Il restante importo è conseguenza immediata e diretta delle ulteriori elusioni di giudicato successive, causate dalle condotte tenute dalla C, dal Co, dal Mi e dalla S fino alla sentenza n. 3482/2014 di annullamento della delibera n. 9/2014, le cui spese di E. 4.677,36 sono state liquidate con determinazione n. 304 del 10.9.2014; ancora di seguito, la pervicacia nell'eludere il giudicato è ascrivibile al Commissario straordinario i e, ancora una volta, ai dott.ri C e M, per le spese liquidate in E. 7.295,60 con provvedimento n. 261 del 28.4.2015 adottato per i provvedimenti giudiziali di annullamento della delibera n. 788/2014 cit.



Quanto al danno da disservizio, la Procura, al termine delle attività di accertamento intraprese, ritenendo che la sua quantificazione possa essere effettuata sulla base dell'indennità di risultato percepita dal personale con qualifica dirigenziale, che funge da parametro, ha provveduto ad acquisire dagli IFO, con nota n. 0004604 del 14.12.2015, il prospetto dei dati relativi al personale coinvolto nel presente giudizio.

Dai dati ivi riportati, si rileva che tra i dirigenti in questione la predetta indennità, nel triennio di riferimento, varia dal massimo di E. 23.417,03, corrisposta nel 2014 al Dott. M, al minimo di E. 2.804,53, corrisposta nel 2014 alla Dott.ssa S.

Il Prof. C e il Dott. A, rispettivamente direttore generale e commissario straordinario, non hanno percepito detta indennità, ma hanno concorso, insieme con gli altri convenuti nel presente giudizio, alla commissione del danno da disservizio.

Per quanto sopra specificato, la Procura ha reputato congruo ipotizzare la misura di detto danno nella percentuale del 20 per cento della suddetta indennità da ciascuno dei dirigenti percepita nel triennio 2012-2014 (ossia quello che all'epoca dell'invito era il periodo in cui si era svolta l'azione amministrativa qui contestata); pertanto il Dott. M risponde per E. 12.016,17; la Dott.ssa C per E. 6.997,13 e la Dott.ssa Sper E. 2.321,54.

Per il direttore generale Prof. C e per il commissario straordinario Dott. A, si reputa congruo quantificare la loro quota di danno da disservizio in E. 12.016,17 ciascuno, parametrandola sull'indennità di risultato più alta tra quelle percepite dai dirigenti (e quindi su quella del Dott. M), in ragione della loro posizione apicale nella guida degli IFO, salvo in ogni caso il diverso criterio di addebito e di quantificazione che il Collegio avrebbe ritenuto di adottare.

Il danno complessivo è stato perciò quantificato in E. 15.955,16 a titolo di danno erariale per spreco di risorse; e di E. 45.367,18 a titolo di danno da disservizio, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

La sentenza n. 89\2018 qui appellata ha ritenuto (punto n. 11 della motivazione) sussistente la colpa grave solo nella condotta della Dott.ssa S e della Dott.ssa C per l'inottemperanza dell'IFO alla sentenza n. 3578\2013.

Ha invece ritenuto non sussistente la colpa grave (punto n. 12 della motivazione) nell'adozione delle delibere n. 9 del 16.1.2014 e n. 788 del 3.11.2014 perché *< ..il giudice amministrativo, nella sentenza n. 3482\2014, non ha affatto precluso all'IFO di revocare (e quindi, tanto più, di modificare oggettivamente) la procedura stessa, motivatamente. E se anche è vero che la successiva sentenza n. 918\2015 risulta molto netta nel negare qualsiasi potestà novandi di quella P.A. rispetto alla procedura di selezione in argomento, è altrettanto vero come con l'ulteriore pronuncia n. 5885\2015 non sia stata attribuita, all'introduzione del criterio dell'esperienza in campo oncologico, valenza innovativa rispetto al giudicato amministrativo.>*.

Per quanto riguarda il "danno da disservizio" contestato dalla Procura a tutti i convenuti, con la proposta di riparto sopra indicata, la sentenza di prime cure, nella parte in fatto (punto n. 2) ha rilevato che esso è *< asseritamente scaturito dalla "...dilatazione dei termini per la copertura dell'incarico in questione, [dalla] incertezza che ha caratterizzato la nomina del ..dirigente" dell' U.O.C. di Radiologia e Diagnostica per immagini e dalla mancanza "...della figura del dirigente [di quella medesima U.O.C.] nelle more dell' espletamento della procedura" stessa.>*.

Per poi concludere, nella parte motiva, che *< In assenza di qualsiasi principio di prova riguardo all'esistenza di un obiettivo disservizio che la complessiva vicenda abbia arrecato all' IFO, nel caso di specie non appare liquidabile, neppure in via equitativa, un danno per quel titolo.>*.

Sempre la parte motivazionale della sentenza impugnata, in punto di danno da disservizio, precisava testualmente: *< Ad abundantiam non è affatto ovvio che gli asseriti profili di disservizio, soprattutto laddove abbiano riguardato la mancata copertura permanente del posto di di responsabile dell'U.O.C. oggetto del contendere, siano ascrivibili agli odierni convenuti. Ed oltretutto la citazione è muta riguardo ai motivi che abbiano indotto l'IFO a non espletare le procedure di cui al comma 4 dell'art. 18 del CCNL 1998\2001: pur palesemente applicabili, vista la pregressa cessazione del rapporto di lavoro del dirigente titolare. solo danno discendente dal pagamento delle spese legali, applicando < in modesta misura> il potere riduttivo in ragione dell'esistenza della colpa grave e <della peculiarità del caso>*.

La sentenza appellata è censurabile sotto i seguenti profili:

1) **Difetto, insufficienza o contraddizione della motivazione in relazione all' esercizio del potere riduttivo.**

L'atto di citazione in giudizio imputava le partite di danno (a. da pagamento di spese legali che si sarebbero potute evitare; e b. per il disservizio arrecato all' Amministrazione) a tutti i convenuti in modo gradato (pag. 18 atto di citazione) propendendo, come prima ipotesi, per il "dolo intenzionale", in ragione del fatto che gli elementi innovativi delle procedure più volte reiterate e puntualmente censurate dal giudice amministrativo, sono state il frutto di scelte ponderate, volute e pervicacemente perseguite dai convenuti, nonostante fossero anche palesemente irrazionali perché si escludeva dalla procedura selettiva il ricorrente vittorioso in sede giudiziaria; atteggiamento doloso che si sarebbe potuto anche considerare come "dolo eventuale" per l'accettazione del rischio della reiterazione della procedura in ragione del fatto che si introducevano elementi nuovi, non presenti nell'originaria procedura selettiva, l'unica che il giudice amministrativo ha disposto, più volte, di reiterare. Rischio di reiterazione delle procedure che la Procura riteneva esistente, quantomeno, perché l'amministrazione avrebbe potuto rivolgersi al giudice dell'ottemperanza per farsi fornire chiarimenti e direttive di fronte ai dubbi che la medesima amministrazione poteva avere nel momento in cui decideva di introdurre nuovi criteri di selezione (cfr. art. 112, comma 5 del Codice del processo amministrativo; e pagg. 13 e 14 dell'atto di citazione).

In ultima analisi, la Procura riconosceva esistente la colpa grave nelle suddette condotte, per comportamenti non voluti ma tuttavia realizzati per intensa imprudenza o imperizia o per l'inosservanza di norme, nella specie di quelle che fissano il dovere di dare esecuzione al giudicato (art. 112 cit.).

Il giudice di prime cure, invece, non ha fornito alcuna motivazione circa la scelta di optare per la colpa grave, pur di fronte a condotte coscienti e volute.

Ed addirittura cade in contraddizione con se stesso quando evidenzia (pagg. 16 e 17 della sentenza) che nel rinnovare per la seconda volta la procedura, applicando in modo innovativo rispetto alla precedente l'art. 12 del regolamento aziendale, aveva escluso il Dott. S.

Esclusione che appariva cosciente e voluta per il fatto che il suo nome non era presente nell'elenco di coloro da invitare alla nuova procedura selettiva.

Lo stesso giudice, infatti, ha rilevato che <..era ovvio, nonché esplicitamente confermato dall' elenco stesso.. > che il Dott. S risultava escluso dalla procedura selettiva.

Pertanto, in mancanza dell'indicazione delle ragioni per le quali il giudice di prime cure ha optato per l'esistenza della colpa grave, di fronte alla primaria contestazione per dolo, e di fronte alle sue argomentazioni che logicamente lo presuppongono, rende censurabile l'esercizio del potere riduttivo che, per pacifica giurisprudenza, non può essere esercitato nel caso di condotte dolose.

Si chiede pertanto che la sentenza sia sul punto riformata con la condanna della Dott. S e della Dott.ssa C alla domanda formulata in primo grado, come puntualizzata a pag. 20 dell'atto di citazione, cui si rinvia.

## **2. Travisamento dei fatti. Difetto, insufficienza o contraddizione della motivazione**

Il punto n. 12 della motivazione della sentenza, sopra ricordato e qui richiamato, non ritiene sussistente la colpa grave per coloro che adottarono le delibere n. 9 del 16.1.2014 e n. 788 del 3.11.2014.

La prima, n. 9\2014, adottata dal Prof. C, su proposta della S e con i pareri favorevoli della C e del M.

Rispetto a tale atto, tra l'altro, la citazione (pag. 19, cui si rinvia) ha espressamente evidenziato < che il C e il M dovevano essere già a conoscenza della vicenda in quanto avevano rispettivamente adottato la delibera n. 202\2012 e reso il parere favorevole amministrativo.>

La seconda, n. 788/2014, adottata dal Commissario Dott. A, con i pareri favorevoli della C e del M, che aveva introdotto l'ulteriore elemento innovativo della originaria procedura selettiva (il requisito "oncologico").

Pertanto, anche a volere dare per buone le valutazioni del giudice di prime cure, secondo cui almeno la S e la C versavano in colpa grave, non si comprende perché il giudice, di fronte alla constatazione del loro reiterato atteggiamento elusivo, spiegabile solo con la volontà di tenere un certo comportamento (quindi con il dolo) non abbia modificato il titolo di imputazione della condotta da colposo in doloso, in aderenza ai documenti di causa, ed abbia addirittura applicato nei loro confronti il potere riduttivo (sul punto si rinvia sub n. 1).

Ma soprattutto, non si comprende, anche perché manca qualsiasi motivazione sul punto, come possa escludersi quantomeno la colpa grave nelle condotte del Prof. C e del Dott. Mi, che pure conoscevano la situazione e comunque avrebbero potuto conoscerla ed evitarla, con un minimo di diligenza, al pari della dott.ssa S e della Dott.ssa C che versavano in situazione analoga.

Su detti aspetti, rilevabili anche da una fugace visione degli atti in questione, il giudice non fornisce alcuna motivazione e perviene a risultati contrari alle risultanze degli atti di causa.

"Ad abundantiam" (cfr. punto n. 12 della motivazione, sopra riportata e da considerare qui richiamata) il giudice effettua alcune considerazioni personali, tentando di interpretare le decisioni del giudice amministrativo, effettuando quindi un'esegesi non dovuta e comunque non conforme all'effettivo deliberato, in quanto dette decisioni sono da assumere tanto per l'amministrazione, quanto per altri plessi giurisdizionali, quali dati di fatto.

Per il giudice di prime cure, infatti, il giudice amministrativo (citato peraltro senza fare specifico riferimento ad alcun punto della relativa sentenza) non avrebbe precluso il potere di "revocare" la procedura selettiva, arguendone, con ragionamento "a fortiori", che non sarebbe stato precluso all'amministrazione di < *modificare oggettivamente* > la ridetta procedura selettiva.

Conclude, ancora, rilevando, però, che la successiva sentenza n. 918\2015 < risulta molto netta nel negare qualsiasi potestas novandi di quella P.A. rispetto alla procedura selettiva in argomento> e che l'ulteriore decisione n. 5885\2015 non avesse attribuito all'introduzione del requisito oncologico alcuna valenza innovativa del giudicato amministrativo.

Ora, senza volere nemmeno ipotizzare una schizofrenia del plesso giurisdizionale amministrativo, deve rilevarsi che nei diversi giudizi amministrativi che si sono succeduti, gli oggetti delle domande sono stati diversi in ragione dei diversi contenuti che, di volta in volta, l'amministrazione ha surrettiziamente introdotto nel rinnovare le procedure, che possono spiegare, quindi, un diverso contenuto decisorio dei diversi provvedimenti adottati.

Una cosa è stata comunque chiara dall'inizio: che la rinnovazione della procedura doveva essere fatta con riferimento alla prima delle procedure selettive.

E se vi fossero stati dei dubbi, l'amministrazione avrebbe avuto l'unica via percorribile in questi casi, ossia l'attivazione del comma 5 dell'art. 112 cit., che avrebbe consentito all'amministrazione di chiedere direttamente al giudice amministrativo come avrebbe dovuto correttamente intendere la portata della sua decisione.

Ma ciò non è stato fatto.

E la Procura lo ha contestato, traendone le logiche conseguenze, ossia che l'amministrazione aveva voluto apportare le modifiche, in contrasto con il giudicato, assumendo quantomeno, il rischio di sbagliare, come poi avvenuto.

Non si comprende ancora, tuttavia, l'ulteriore passaggio del ragionamento del giudice di prime cure laddove ritiene che la possibilità di "revocare" la procedura comportasse "a fortiori" anche, quella di "modificare oggettivamente" la procedura selettiva.

No

G

Con il termine "revocare", infatti, si può intendere che l'amministrazione potesse desistere definitivamente dall' intento di fare una selezione; ma certamente, nel contesto di specie, detto potere era da intendersi con la necessità che l'amministrazione ponesse nel nulla la procedura viziata e la rinnovasse con un'altra non affetta dai vizi procedurali che i diversi giudizi avevano, di volta in volta, individuato.

L'oggetto di detta revoca, in ogni caso, è la "procedura" nel suo complesso.

Cosa diversa è, invece, la modifica dell'oggetto della procedura, ossia le condizioni con le quali deve essere replicata. Si tratta, perciò, di situazioni non comparabili per la diversità dell'oggetto.

Non si comprende, quindi, il salto logico del ragionamento del giudice di prime cure, che dalla possibilità di revocare la procedura, per rinnovarla senza vizi, abbia desunto "a fortiori" la possibilità che potesse essere rinnovata con oggetto diverso, ossia con condizioni diverse da quelle originarie.

Tra l'altro, tali passaggi argomentativi, non si rinvergono nelle sentenze amministrative oggetto del presente giudizio, né il giudice di prime cure ha indicato la parte del testo del provvedimento giudiziario amministrativo da cui è possibile rilevare tale argomentazione.

**3. Travisamento dei fatti. Difetto, insufficienza o contraddittorietà della motivazione con riferimento all' esclusione del danno da disservizio**

Il giudice di prime cure, al punto 13 della motivazione (pag. 2 e 19, sopra indicate e da intendersi qui richiamate), ha ritenuto che "in mancanza di un obiettivo disservizio" detta voce di danno non fosse da liquidare, nemmeno in via equitativa.

Nella parte in fatto, peraltro, ha individuato le ragioni del contestato danno, nel fatto che vi fosse stata la dilatazione dei termini per la copertura dell'incarico e che fosse mancata la figura dirigenziale che aveva la direzione di un importante articolazione degli IFO.

G

In realtà la citazione in più punti, ed in particolare a pag. 8 (cui si rinvia), aveva rilevato un fatto obiettivo della situazione, peraltro evidenziato chiaramente dallo stesso giudice amministrativo, quale fatto immediatamente percepibile nella situazione di specie, che la plurima reiterazione delle procedure, per ottenere il medesimo risultato poi in concreto ottenuto, aveva causato *< un notevole dispendio di risorse non solo economiche, ma anche professionali ed umane, distolte dalle altre ed ordinarie incombenze professionali, in contrasto con il principio del buon andamento che deve caratterizzare l'operato di ogni amministrazione, ed in particolare di quella che opera in un settore rilevante e delicato come quello sanitario.>*.

La citazione introduttiva, prosegue, rilevando che il disservizio era presente *< anche>* per le ragioni che il giudice ha invece estrapolato parzialmente dalle contestazioni, rilevando che la situazione mette in evidenza *< non solo la devianza delle funzioni istituzionali di vertice, ma anche il mancato conseguimento della legalità, dell'efficienza e dell'economicità, che rappresentano i parametri normativi del corretto agire pubblico>*, che rappresentano i parametri su cui, pacificamente, la giurisprudenza contabile ha costruito tale voce di danno, tanto più che nella specie si è trattato di una palese violazione di legge che pone il dovere dell'amministrazione di eseguire il giudicato in ossequio alla separazione dei poteri previsto nella Costituzione.

La sentenza, in punto di mancanza di danno per disservizio, "ad abundantiam", sostiene, in modo apodittico, che non "sia ovvio" che gli asseriti profili di danno da disservizio siano ascrivibili agli odierni convenuti, senza fornire alcuna argomentazione a sostegno della detta mancanza di ovvietà e in palese contrasto con le risultanze degli atti.

Ma soprattutto, non fornisce spiegazioni sul fatto, evidente dalla situazione di specie, che la Procura ha contestato il danno da disservizio, quale palpabile aggravio organizzativo e spreco di risorse parimenti organizzative, a carico di coloro che hanno determinato le condizioni per ripetere per tre volte la procedura selettiva.



Sul punto, peraltro, la Procura è stata chiara (pag. 13 dell'atto di citazione) nel focalizzare che l'oggetto del giudizio non è stato <..finalizzato a sindacare il "risultato" raggiunto dall'Amministrazione, ossia la nomina del Dott. C. Ma è stato rivolto a verificare se le modalità con cui è stato raggiunto il risultato siano state conformi a legge. Ed in primo luogo al dovere dell'amministrazione di dare esecuzione al giudicato, in modo pronto e non elusivo>.

Il disservizio contestato, quindi, consiste nella reiterazione della procedura, quale fatto pacifico, accertato in sede amministrativa e nemmeno contestato, dovuta alla pervicace volontà dei convenuti di introdurre elementi di volta in volta novativi della stessa, addirittura tanto da escludere lo stesso Dott. S che aveva con il proprio ricorso determinato l'annullamento della procedura.

Quindi con comportamenti che apparivano in contrasto con la logica, il senso comune e la minimale preparazione giuridica di chi opera all'interno dell'amministrazione pubblica.

Tra l'altro la sentenza di prime cure non smette di stupire, quando, in relazione al danno da disservizio, afferma che < la citazione è muta riguardo ai motivi che abbiano spinto l'IFO a non espletare le procedure di cui al comma 4 dell' art. 18 CCNL 1998\2001, pur palesemente applicabili alla fattispecie...>.

Tanto perché la citazione, non solo in moltissimi punti si riferisce all' art.18 cit. , ma addirittura dedica a tale specifica tematica le pagg. n. 11 e 12, cui si rinvia.

Sottolineando che la medesima citazione, richiamandosi alla sentenza n.3578\2013 del Consiglio di Stato chiariva che quest' ultimo aveva rigettato espressamente l'eccezione degli IFO sulla questione e aveva fornito la sua motivazione, incentrata, essenzialmente sulla circostanza, che gli IFO, nei fatti, invitando il dott. Si non facente parte della "medesima struttura" da cui estrarre il successore del dirigente andato in quiescenza, aveva "autolimitato la propria autonomia" e preferito effettuare una procedura selettiva con una base più ampia.

Si tratta quindi di un "fatto" del processo, giudicato tale dal giudice amministrativo, e discendente dalle stesse scelte di fatto dell'amministrazione.

A questo punto, oltre a rilevare la superficialità con cui il giudizio è stato frettolosamente valutato, non risulta nemmeno chiaro dal passaggio motivazionale, quale incidenza avrebbe avuto per le contestazioni mosse, l'analisi ulteriore di detta circostanza che, si ripete, è uno dei fatti del processo, che va preso così com'è, non potendosi sostituire la Procura alle scelte dell'amministrazione, nè ai giudizi del giudice naturale.

Per tali motivi, il sottoscritto Procuratore Regionale

#### CITA

i seguenti dottori:

1) 26D -,

all'udienza che all'uopo sarà stabilita dal Sig. Presidente della Corte dei conti presso la designanda Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei conti in Roma, via A. Baiamonti n. 25, per ivi sentire pronunciare, in riforma della sentenza n. 89\2018 del 21.2.2018, la condanna, secondo il criterio di riparto che il Collegio riterrà di applicare, ed in base alle quote di danno per ciascuno proposte e sopra indicate – e comunque indicate nell'atto di citazione di primo grado cui anche si rinvia -, al pagamento in favore dell' IRE – Istituto Nazionale Tumori – Regina Elena\ ISG – Istituto Dermatologico – San Gallicano, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico della somma complessiva di E. 15.955,16 a titolo di danno erariale per spreco di risorse dovuto al pagamento di spese legali che si sarebbero potute evitare; e di E. 45.367,18 a titolo di danno da disservizio, per entrambi, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

Con l'avvertenza che, prima dell'udienza di discussione, i convenuti potranno costituirsi anche personalmente con la presentazione di memorie e documenti, nei termini stabiliti dal decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, mentre non potranno intervenire all'udienza di discussione se non con il patrocinio di un avvocato abilitato alle giurisdizioni superiori con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze previste dal codice di giustizia contabile.

E con riserva di ogni altra ragione, diritto e azione, il sottoscritto, mentre deposita gli atti, fa istanza al Sig. Presidente della Corte dei conti di assegnare il giudizio ad una delle Sezioni Centrali d'Appello e al Sig. Presidente della Sezione d'Appello individuata affinché fissi l'udienza di discussione.


In via istruttoria deposita:

- 1) copia della sentenza n. 89\2018 del 21.2.2018;
- 2) copia del verbale di udienza del 19.1.2017.
- 3) copia dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, **20 MAR. 2018**

Il Vice Procuratore Generale  
(Cons. Paolo Crea)



Il Procuratore Generale  
(Cons. Andrea Lupi)



**CORTE DEI CONTI**  
**SEGRETERIA PROCURA REGIONALE PER IL LAZIO**

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE** esistente presso questo Ufficio composta di n. 23 pag.

Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22 “copie informatiche di documenti analogici”, che la presente copia digitale è tratta dall'originale cartaceo conservato presso questo Ufficio di Procura Regionale ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Dalla Segreteria della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio.

Roma, lì 28/03/2018

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

f.to digitalmente  
(Elisa Consoli)